

## LEGGE DI STABILITA' 2015

### Legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99)

**Entrata in vigore: 1/01/2015**

Argomento	Commento	Decorrenza	Area Interessata
<b>Art. 1 Commi 4 e 5</b>  <b>Fondo per la realizzazione del piano La Buona Scuola</b>	<p>A decorrere dall'anno 2015 viene istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione del Piano "La Buona Scuola", con prioritario riferimento al potenziamento dell'alternanza scuola - lavoro.</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica
<b>Art.1 Comma 6</b>  <b>Sostegno ad ATI, RTI e Reti di Imprese</b>	<p>Sono state modificate le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2014 (art. 1 commi da 56 a 59) riguardanti l'istituzione di <u>un fondo</u> destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazioni temporanee di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.</p> <p>Criteria e modalità di applicazione della disposizione dovevano essere stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico mai emanato.</p> <p>A seguito delle modifiche introdotte al comma 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ possono accedere al sostegno anche le Reti di Imprese che <u>abbiano nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative;</u></li> <li>✓ per accedere al sostegno le imprese che si uniscono devono essere composte da almeno 15 individui;</li> <li>✓ la dotazione finanziaria stabilita</li> </ul>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria

	<p>originariamente in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 <u>è stata incrementata per il solo 2015 portandola a 10 milioni di euro.</u></p> <p>Il comma 57 è stato completamente riscritto e prevede che le risorse del fondo siano erogate attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;</li> <li>2) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;</li> <li>3) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;</li> <li>4) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte delle ATI, RTI e delle Reti di imprese;</li> <li>5) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.</li> </ol> <p>Nessuna modifica risulta apportata ai commi 58 e 59.</p> <p>Pertanto criteri e modalità applicativi dovranno essere definiti con apposito DM.</p>		
<p><b>Art.1 Comma 11</b></p> <p><b>Art-bonus</b></p>	<p>Il credito d'imposta c.d. ART-BONUS (<i>art. 1, D.L. 83/2014</i>) è esteso anche alle erogazioni in denaro destinate a sostenere le attività dei teatri di tradizione.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art.1 Commi 12-15 Stabilizzazione bonus 80 euro</b></p>	<p>Viene introdotta a regime, dal 2015, la disposizione che aveva previsto in via transitoria, per il solo anno 2014, la spettanza di un bonus di 80 euro mensili.</p> <p>Dal 2015, il credito spetta annualmente nella misura di 960 euro (= 80 euro per 12 mensilità) se il reddito complessivo non è</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>

	<p>superiore a € 24.000. Se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000. L'importo come sopra determinato dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p> <p>Sono pertanto confermati i limiti reddituali e il criterio di determinazione del bonus vigenti nel 2014.</p> <p>Restano ferme, inoltre, le altre disposizioni già previste (soggetti interessati e condizione di accesso)</p> <p>Nella determinazione del reddito complessivo non si applicano le disposizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riduzione al 20% e al 30% del reddito imponibile, rispettivamente per le lavoratrici e per i lavoratori, cittadini europei, che in possesso di specifiche caratteristiche, sono assunti Italia,</li> <li>- la riduzione al 10% del reddito imponibile prevista per il rientro in Italia di ricercatori scientifici. Tale disciplina viene prolungata al 31/12/2017 e il beneficio è esteso da tre a quattro anni.</li> </ul> <p>Per gli stessi fini, non rileva l'importo del TFR percepito in busta paga, di cui ai commi da 26 a 34 della Legge di Stabilità 2015.</p>		
<p><b>Art.1 Commi 16 e 17</b></p> <p><b>Tassazione buoni pasto</b></p>	<p>Le prestazioni sostitutive di mensa (buoni pasto) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,29 euro, se la prestazione è riconosciuta sotto forma di buono cartaceo;</li> <li>• 7,00 euro se la prestazione è riconosciuta tramite card elettronica.</li> </ul>	<b>01/07/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Comma 18</b></p> <p><b>Regolarità contributiva (DURC) del cedente crediti certificati</b></p>	<p>La regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica è definitivamente attestata dal DURC in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione titolare del debito ceduto dal creditore. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il DURC esclusivamente nei confronti del</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Ambiente e sicurezza</p> <p>Area Adempimenti amministrativi</p>

	cessionario.		
<b>Art. 1 Comma 19</b>  <b>Compensazione cartelle esattoriali</b>	<p>E' estesa al 2015 la possibilità, per le imprese, di compensare gli importi dovuti risultanti in cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e regolarmente certificati, nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p> <p>I crediti possono essere utilizzati per compensare gli importi iscritti a ruolo relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imposte erariali e locali (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, ecc.)</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>• premi INAIL.</li> </ul> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per la compensazione compresa la data entro la quale deve essere notificata la cartella esattoriale compensabile.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<b>Art. 1 Commi 20-25</b>  <b>Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP</b>	<p>È ammessa in deduzione dalla base imponibile Irap la differenza fra il costo complessivo per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui all'art. 11, riferibili al medesimo costo, se spettanti.</p> <p>In sostanza, se il totale delle deduzioni è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza di questo.</p> <p>In tal modo si determina l'integrale deduzione, ai fini Irap, del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.</p> <p>La deduzione spetta ai soggetti che determinano l'IRAP in base agli articoli da 5 a 9 del Decreto IRAP e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le società di capitali ed enti commerciali (art. 5);</li> <li>- delle società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);</li> <li>- delle banche ed altri enti e società</li> </ul>	<p><b>Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>

	<p>finanziari (art. 6);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle imprese di assicurazione (art. 7);</li> <li>- degli artisti e professionisti (art. 8);</li> <li>- dei produttori agricoli (art. 9).</li> </ul> <p>Possono fruire della deduzione anche gli Enti non Commerciali <u>soltanto</u> per i dipendenti impiegati nello svolgimento di attività commerciali.</p> <p>La deduzione in commento è estesa anche ai lavoratori impiegati nel settore agricolo assunti con contratto a tempo determinato, da parte di produttori agricoli titolari di reddito agrario (art. 32 del Tuir) e società agricole di cui all'art. 2 del D.lgs 99/2004. Per accedere all'agevolazione è necessario che il contratto di lavoro abbia una durata minima di tre anni e nel periodo d'imposta siano svolte almeno 150 giornate di lavoro. L'applicazione della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Si dovrà inoltre tenere conto della nuova agevolazione in sede di calcolo dell'IRAP relativa al costo del lavoro, deducibile da IRES/IRPEF.</p> <p>Ai soggetti che determinano l'IRAP in base agli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP e non si avvalgono della collaborazione di dipendenti spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in F24, nella misura del 10% <u>dell'imposta lorda</u>.</p> <p>Il credito d'imposta potrà essere compensato a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.</p> <p>Il credito d'imposta potrà essere utilizzato per la prima volta dal 2016.</p>	<p><b>Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014</b></p>	
<p><b>Credito d'imposta per imprese senza dipendenti</b></p>		<p><b>Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014</b></p>	
<p><b>Aliquote IRAP</b></p>	<p>È stata abrogata la disposizione contenuta nel D.L. 66/2014 che prevedeva la riduzione delle aliquote Irap del 10% dal 2014.</p> <p>In pratica detta riduzione non troverà mai applicazione.</p> <p>Al contrario, restano utilizzabili le aliquote ridotte previste dallo stesso D.L. 66/2014, nel caso di acconto 2014 determinato in via</p>	<p><b>Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013</b></p>	

	presuntiva.		
<b>Art. 1 Commi 26-34</b>  <b>TFR in busta paga</b>	<p><b>DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI</b></p> <p>I lavoratori del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro di percepire il TFR maturato in ogni periodo di paga, quale parte integrativa della retribuzione.</p> <p>Questa possibilità è offerta, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.</p> <p>Il termine entro il quale sarà possibile operare la scelta sarà definito con apposito Decreto.</p> <p>La scelta di percepire il TFR sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018.</p> <p>La mancata espressione della volontà è considerata scelta di non volere percepire il TFR.</p> <p>Il TFR percepito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è assoggettato a tassazione ordinaria</li> <li>- non rileva ai fini della tassazione del TFR maturato in precedenza che sarà percepito al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro o richiesto sotto forma di anticipazione</li> <li>- non è imponible ai fini previdenziali</li> <li>- non rileva ai fini della verifica del reddito complessivo da prendere a riferimento per l'erogazione del credito di 960 euro (bonus 80 euro)</li> <li>- rileva a tutti gli altri fini, ad esempio ai fini dell'attribuzione della detrazione d'imposta per redditi di lavoro o per carichi di famiglia</li> </ul> <p><b>DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO</b></p> <p>I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti (si tratta dei datori di lavoro che non sono tenuti a versare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria Inps) possono corrispondere in busta paga il TFR, accedendo ad uno speciale finanziamento assistito dalla garanzia di un fondo appositamente costituito presso l'Inps e dalla garanzia</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Adempimenti Amministrativi</p>

	<p>dello Stato.</p> <p>In questo caso versano un contributo mensile al fondo di garanzia pari allo 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa al TFR liquidato.</p> <p>L'accesso a tale finanziamento non può comportare, da parte del datore di lavoro, nei confronti dell'istituto bancario erogante, oneri (tasso d'interesse e altre spese) superiori a quelli corrispondenti alla rivalutazione del TFR.</p> <p>I datori di lavoro che invece corrispondono il TFR con risorse proprie fruiscono di benefici fiscali e contributivi: si tratta dei benefici già previsti in caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare e/o di versamento dello stesso al Fondo di Tesoreria Inps (deduzione dal reddito d'impresa del 4% o 6% del TFR corrisposto ed esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia).</p>		
<p><b>Art. 1 Commi 35-36</b></p> <p><b>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</b></p>	<p>È disciplinato un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo.</p> <p>Il beneficio si applica con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.</p> <p>Non tutte le spese danno diritto al credito d'imposta. Le condizioni poste dalla normativa sono le seguenti:</p> <p>a) le spese devono risultare incrementalmente rispetto a quelle mediamente sostenute dalla medesima impresa nel triennio 2012-2014;</p> <p>b) le spese per le attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30.000 euro;</p> <p>c) il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 5 milioni di euro annui.</p> <p>Il diritto al credito d'imposta matura con riferimento alle seguenti spese:</p> <p>1) per il personale altamente qualificato addetto a ricerca e sviluppo;</p> <p>2) per acquisire strumenti o attrezzature;</p> <p>3) in relazione a contratti di ricerca</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>

	<p>stipulati con università o enti di ricerca; 4) per competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione.</p> <p>Per i costi di cui ai punti 1 e 3, il credito d'imposta matura nella misura del 50% delle spese, mentre per le restanti ipotesi il credito d'imposta matura nella misura del 25%.</p> <p><u>Aspetti fiscali</u></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere indicato in dichiarazione dei redditi</li> <li>• non concorre a formare il reddito, né la base imponibile IRAP</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del D.P.R. 917/86</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24</li> <li>• è escluso dai limiti annui di euro 250.000 (previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU) e di euro 700.000 (limite generale di compensazione).</li> </ul> <p>In caso di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo, oltre a interessi e sanzioni.</p> <p>Le disposizioni e modalità attuative relative al credito d'imposta in commento saranno indicate in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto al Ministro dello sviluppo economico.</p> <p>Il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetterà al Ministro dell'economia e delle finanze.</p>		
<p><b>Art. 1 Comma 46</b></p> <p><b>Credito d'imposta nelle aree svantaggiate</b></p>	<p>Il credito d'imposta relativo a progetti di investimento per l'acquisto di beni strumentali nuovi, per cui i soggetti interessati hanno già ottenuto il nulla osta dell'Agenzia delle Entrate (relativamente alla copertura finanziaria), è applicabile agli investimenti effettuati dal 01/01/2007 al 31/12/2013, anche se relativi a progetti d'investimento iniziati prima del 01/01/2007 tranne nel caso in cui quegli investimenti siano il completamento di</p>	<p><b>Retroattiva</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>



	<p>investimenti già agevolati in base alla Legge Finanziaria per il 2001 (L. n. 388/2000).</p> <p>Si ricorda che tali progetti di investimento dovevano riguardare l'acquisto di determinati beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise classificabili come aiuti di Stato a finalità regionale e l'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti "de minimis" o con altri aiuti di Stato concessi sui medesimi costi ammissibili.</p>		
<p><b>Art. 1 Comma 47</b></p> <p><b>Proroga detrazioni 50-65% per ristrutturazione, riqualificazione energetica e bonus mobili</b></p>	<p>Con modifiche agli <i>artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia")</i> sono stabilite ulteriori proroghe e integrazioni alle detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio residenziale e di acquisto di mobili-grandi elettrodomestici.</p> <p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (<i>art.1, commi da 344 a 347, L. 296/2006</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detrazione del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2015 (precedente termine finale: 31/12/2014).</li> </ul> <p>La proroga al 31/12/2015 riguarda anche gli interventi relativi a parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (precedente termine finale: 30/06/2015).</p> <p>La detrazione si applica anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquisto e la posa in opera di <u>schermature solari</u> (di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006), fino a un valore massimo di detrazione di euro 60.000 su spese sostenute dal 1/01/2015 al 31/12/2015;</li> <li>- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di <u>generatori di calore alimentati da biomasse combustibili</u>, fino a un valore massimo di detrazione di euro 30.000 su spese sostenute dal 1/01/2015 al 31/12/2015.</li> </ul> <p>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE (art. 16-bis, D.P.R. 917/86):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2015</li> </ul>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Ambiente e Sicurezza</p>

	<p>(precedente termine finale: 31/12/2014) - detrazione del 65% per le spese sostenute per le opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (c. 1, lett. i) per le spese sostenute fino al 31/12/2015.</p> <p>ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Prorogato il termine finale per fruire del bonus, che slitta al 31/12/2015 (precedente termine finale: 31/12/2014). Viene anche inserito nel corpo del Decreto Energia che le spese che danno diritto al "bonus mobili" sono slegate dall'importo delle spese sostenute per l'intervento principale cui il bonus stesso è agganciato.</p>					
<p><b>Art. 1 Comma 48</b></p> <p><b>Detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale</b></p>	<p>E' previsto che, in caso di acquisto di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 3, c. 1, lett. c)-d) del DPR 380/01), la detrazione del 50% compete solo in caso di cessione o assegnazione da parte delle imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare/cooperative edilizie entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.</p> <p>Il nuovo termine di 18 mesi sostituisce il precedente di 6 mesi, mediante modifica dell'art. 16-bis, c. 3, D.P.R. 917/86.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Ambiente e Sicurezza</p>			
<p><b>Art. 1 Commi 50 e 51</b></p> <p><b>Bonifica amianto</b></p>	<p>Stanzianti fondi specifici per la bonifica dei siti d'interesse nazionale contaminati da amianto.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Ambiente e Sicurezza</p>			
<p><b>Art. 1 Comma 53</b></p> <p><b>Alluvione Genova</b></p>	<p>Si prevede uno stanziamento fino a 8 milioni di Euro per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del periodo 9 - 13 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, in particolare Genova e la relativa provincia, nonché alcuni comuni della provincia di La Spezia.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>			
<p><b>Art. 1 Comma 54 - 89</b></p> <p><b>Regime fiscale agevolato per autonomi</b></p>	<p>Gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi accedono al nuovo regime se nell'anno precedente:</p> <p>a) hanno conseguito ricavi/percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai seguenti limiti differenziati per attività esercitata:</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Lavoro e Contrattualistica</p> <p>Area Previdenza</p>			
	<table border="1"> <tr> <td>GRUPPO DI SETTORE</td> <td>CODICI ATTIVITA' ATECO 2007</td> <td>VALORE SOGLIA DEI RICAVI/</td> </tr> </table>	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/		
GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/				

		COMPE NSI	
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	
Intermediari del commercio	46.1	15.000	
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 -	20.000	

		96) - (97 - 98) - (99)		
<p>Non sono stati pertanto accolti gli emendamenti finalizzati alla modifica in aumento dei limiti di ricavi/compensi). I ricavi sono determinati con il criterio (di competenza o di cassa) applicato nell'anno precedente l'accesso al regime.</p> <p>b) hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro (dipendenti, cococo, cocopro, voucher, associati in partecipazione, ecc.) non superiore a € 5.000. Si comprendono le somme corrisposte ai diversi titoli al coniuge, ai figli minori, agli ascendenti – art. 60 Tuir)</p> <p>c) Il costo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non è superiore a € 20.000</p> <p>d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 Tuir). Si comprendono, pertanto, anche i redditi di pensione. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.</p> <p>Questi requisiti costituiscono anche le condizioni per il <u>mantenimento del regime negli anni successivi</u>.</p> <p>Il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti posso optare per l'applicazione dell'Iva e dei redditi nei modi ordinari.</p> <p>L'accesso è comunque precluso ai soggetti:</p> <p>a) che si avvalgono di regimi speciali Iva e regimi forfetari di determinazione del reddito (persone fisiche). Si ritiene non rilevante la contemporanea applicazione del regime speciale Iva dell'agricoltura.</p> <p>b) soggetti non residenti ad eccezione di</p>				

	<p>quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'U.E. o in uno Stato aderente all'Accordo sullo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto</p> <p>c) che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi</p> <p>d) che partecipano contemporaneamente a società commerciali trasparenti o associazioni professionali</p> <p>In proposito si osserva che, diversamente da quanto previsto nel regime dei minimi, la contemporaneità è rilevante solo se la partecipazione è detenuta in costanza di applicazione del nuovo regime. Pertanto, <u>nello stesso anno</u> il soggetto può accedere al nuovo regime cedendo preventivamente la partecipazione, oppure può assumere la partecipazione dopo avere cessato il regime forfetario.</p> <p>Queste cause di esclusione operano al momento di applicazione del nuovo regime e non nell'anno precedente all'ingresso nel regime. Pertanto la presenza di una o più cause di esclusione nell'anno precedente non è di impedimento all'ingresso nel regime.</p> <p>Ai fini Iva, nel nuovo regime i soggetti:</p> <p>a) non applicano la rivalsa</p> <p>b) non detraggono l'Iva sugli acquisti</p> <p>c) osservano specifiche disposizioni relativamente alle vendite e agli acquisti intracomunitari, nonché alle importazioni e alle esportazioni</p> <p>d) sono esonerati da tutti gli obblighi in materia di Iva (registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione), nonché dalle comunicazioni (spesometro, blacklist, dichiarazioni d'intento)</p> <p>sono invece tenuti a:</p> <p>a) numerare e conservare le fatture</p> <p>b) certificare i corrispettivi (fatture, scontrini, ricevute fiscali)</p> <p>c) presentare gli elenchi intrastat</p> <p>Nel passaggio al nuovo regime deve essere operata l'eventuale rettifica della detrazione Iva sugli acquisti effettuati nel</p>		
--	--	--	--

regime normale.  
Analogamente deve essere effettuata la rettifica nel passaggio dal regime forfetario a quello normale.

Disposizioni particolari sono previste per le operazioni per le quali l'esigibilità dell'Iva non si è ancora verificata e per l'Iva liquidata secondo il regime di Iva per cassa.

Il credito Iva dell'ultimo anno normale può essere chiesta a rimborso, oltre che in compensazione.

I soggetti in regime forfetario non applicano l'Irap.

Per la determinazione forfetaria del reddito si applicano le seguenti percentuali di redditività sui ricavi/compensi percepiti (criterio di cassa):

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	REDDI TI-VITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%

	Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi				
	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%		
<p>Sono ulteriormente deducibili i contributi previdenziali versati in base alla legge. In caso di incapacienza, l'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.</p>					
<p><u>Per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e i due successivi, verificandosi alcune condizioni, il reddito imponibile è ridotto di un terzo.</u></p>					
<p>Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 15%.</p>					
<p>ESEMPIO: impresa esercente riparazione e manutenzione di macchinari – Ateco 33 (soglia ricavi € 20.000, redditività 67%)</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricavi percepiti nel periodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 17.000</li> </ul> </li> <li>• Reddito forfetario (17.000 x 67%)= <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 11.390</li> </ul> </li> <li>• (meno) contributi IVS pagati nel periodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 3.500</li> </ul> </li> </ul>					
<p>REDDITO IMPONIBILE (11.390– 3.500) = € 7.890</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta sostitutiva dovuta (7.890 x 15%) = € 1.184</li> </ul>					

	<p>(eventuale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione 1/3 (7.890 x 1/3) = € 2.630</li> </ul> <p>REDDITO IMPONIBILE (7.890 - 2.630) = € 5.260</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta sostitutiva dovuta (5.260 x 15%) = € 789</li> </ul> <p>Analogamente a quanto già previsto per i contribuenti minimi, i componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per legge o per opzione, concorrono a formare il reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del nuovo regime.</p> <p>I ricavi e compensi dei soggetti in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. I soggetti in regime forfetario non operano le ritenute sui compensi pagati.</p> <p>Le perdite fiscali di anni precedenti sono scomputabili dal reddito determinato in misura forfetaria.</p> <p>I soggetti in regime forfetario sono esonerati dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.</p> <p>Sono previste regole per il passaggio dal regime normale a quello forfetario e viceversa.</p> <p>I soggetti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.</p> <p>Il reddito forfetario rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico (art. 12 Tuir). Non rileva invece per l'attribuzione delle altre detrazioni (art. 13 Tuir).</p> <p><b>RAPPORTO CON I REGIMI SPECIALI IN ESSERE</b> Sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il regime delle Nuove Iniziative Produttive</li> <li>- il regime fiscale di vantaggio</li> <li>- il (primo) regime dei minimi</li> </ul> <p>Non è più applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il regime super semplificato</li> </ul>		
--	--	--	--



	<p>I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle Nuove Iniziative Produttive o il regime fiscale di vantaggio, posso applicare, se in possesso dei requisiti, il nuovo regime con l'agevolazione della <u>riduzione del reddito di un terzo</u>, fino al compimento del triennio agevolato.</p> <p>I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio, possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio e comunque fino al compimento dei 35 anni di età.</p> <p><u>AI FINI PREVIDENZIALI:</u></p> <p>I contribuenti che scelgono di optare per il regime fiscale agevolato e che sono obbligati al versamento dei contributi alle gestioni artigiani o commercianti, possono optare per un regime agevolato anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Ai soggetti che iniziano una attività di impresa con i requisiti per l'accesso al regime fiscale forfetario, l'agevolazione ai fini contributivi è concessa previa dichiarazione da presentarsi in modalità telematica all'INPS. La medesima dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno dai contribuenti già esercenti attività di impresa che avendone i requisiti intendono accedere al regime previdenziale agevolato. Il regime previdenziale agevolato consente ai soggetti interessati di calcolare la contribuzione escludendo la quota fissa; vale a dire il calcolo dei contributi sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente prodotti senza il rispetto del minimale. Restano confermate le scadenze e le modalità di versamento già in essere per tali gestioni (versamento in acconto e saldo alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi).</p> <p>Lo stesso regime si applica anche ai collaboratori o coadiuvanti del titolare. Ai soggetti che optano per il regime agevolato non si applicano le riduzioni previste per i pensionati delle gestioni INPS over 65enni (riduzione del 50%) e per i collaboratori under 21enni (riduzione di tre punti %). Per il monitoraggio delle posizioni in regime agevolato è previsto un flusso costante di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS in modo da confermare o annullare</p>		
--	--	--	--

	<p>dette posizioni in base alla relativa coerenza con il regime fiscale agevolato. Infatti, l'accesso e l'annullamento dell'agevolazione previdenziale è strettamente legato ai requisiti di accesso e annullamento al regime fiscale agevolato per gli autonomi. Una volta persi i predetti requisiti viene meno anche il regime contributivo agevolato, al quale non sarà più possibile accedere. Nel caso si riscontrasse il mancato possesso dei requisiti sin dall'origine, oltre all'annullamento del regime contributivo agevolato è previsto il recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta con il sistema ordinario. Ai fini dell'accredito dei contributi è confermata la parametrizzazione al reddito minimale, pertanto nel caso di versamento di importi inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale non si ha la copertura annuale. Ai fini pensionistici viene utilizzato, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta dal soggetto, il sistema di calcolo contributivo. E' inoltre previsto che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione delle informazioni necessarie all'attuazione del regime contributivo agevolato.</p>		
<p><b>Art. 1 Commi 107 e 108 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive</b></p>	<p>In previsione dell'attuazione della legge di delega al Governo (cd. Jobs Act) è istituito, a decorrere dall'anno 2015, un apposito fondo presso il Ministero del lavoro la cui dotazione ammonta a 2.200 milioni di euro per il 2015-2016 e di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2017.</p> <p>Il Fondo è costituito al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di riforma degli ammortizzatori sociali compresi quelli in deroga;</li> <li>- di riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;</li> <li>- di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva;</li> <li>- di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;</li> <li>- volti a favorire la stipula dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.</li> </ul> <p><i>Si evidenzia che lo stanziamento è complessivo e destinato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del cd. Job</i></p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p>

	<i>Act. Non è per il momento noto se le risorse potranno essere destinate anche ai vari provvedimenti che hanno copertura annuale (es. CdS di tipo A per l'eventuale incremento della quota di integrazione pari al 60%, finanziamento per il CdS di tipo B, ecc.)</i>		
<b>Art. 1 Comma 109 Finanziamento Cassa integrazione in deroga settore pesca</b>	Viene destinata una parte delle risorse a finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca per l'anno 2015 fino a 30 milioni di euro.	<b>Anno 2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica
<b>Art. 1 Comma 110 Piani esubero personale</b>	Viene esteso a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività.	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica
<b>Art. 1 Comma 114 Sgravi contributivi in caso di lavoratori della "piccola mobilità" assunti fino al 2012</b>	Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della "piccola mobilità" si applicano gli sgravi contributivi nel limite massimo di 35.550.000 euro. Si rimane adesso in attesa delle istruzioni INPS anche per la sistemazione delle eventuali note di rettifica la cui riscossione è stata anche da ultimo sospesa in attesa appunto dell'atteso provvedimento legislativo.	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica
<b>Art. 1 Commi 118-124 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato</b>	<u>Sgravio per assunzioni a tempo indeterminato (commi 118 e 122)</u> I datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e stipula entro il 31 dicembre 2015, hanno diritto ad uno sgravio contributivo totale dei contributi a proprio carico, per un periodo massimo di 36 mesi. Lo sgravio in esame consiste nell'esonero dal versamento dell'intera aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, entro il limite massimo di 8.060 euro annui. Lo sgravio non si applica a quanto dovuto all'INAIL. Inoltre, lo sgravio in esame non spetta nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• contratti di apprendistato;</li> <li>• contratti di lavoro domestico;</li> <li>• datori di lavoro del settore agricolo per i quali è previsto uno specifico incentivo (si veda sotto).</li> </ul>	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica

	<p>Il datore di lavoro non ha diritto allo sgravio quanto le nuove assunzioni riguardino lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei 6 mesi precedenti l'assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;</li> <li>• abbiano già dato diritto ad un altro datore di lavoro allo sgravio in esame per effetto di una precedente assunzione a tempo indeterminato;</li> <li>• nei 3 mesi antecedenti il 1 gennaio 2015 risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto anche delle società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</li> </ul> <p>Lo sgravio contributivo è finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile e non ha rilevanza ai fini pensionistici poiché non riduce l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori interessati.</p> <p>Lo sgravio non è cumulabile con altre riduzioni o esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'INPS, infine, deve effettuare il monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi dello sgravio in esame e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'incentivo è finanziato con 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018</p> <p><u>Sgravi contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo (commi 119 e 120)</u></p> <p>L'incentivo è stato esteso anche ai datori di lavoro del settore agricolo. Gli incentivi sono riconosciuti relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015).</p> <p>L'incentivo non può riguardare le assunzioni di lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.</p> <p>L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base</p>		
--	---	--	--

	<p>all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento fondi. Le risorse stanziare sono pari a 2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019),</p> <p><u>Eliminazione sgravio per assunzione di disoccupati di lungo periodo</u> Per le assunzioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non è più possibile beneficiare dello sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9, Legge n. 407/1990)</p>		
<p><b>Art. 1 Commi 125-132 Misure per la famiglia e assegno di sostegno alla natalità (Bonus bebè e buoni acquisto)</b></p>	<p>Per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente (80 euro al mese) a decorrere dal mese di nascita o adozione.</p> <p>Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 25.000 euro annui.</p> <p>Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.</p> <p>L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS. Le necessarie disposizioni attuative dovranno essere stabilite attraverso un apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>- Buoni acquisto Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti,</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p>

	per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, non superiore a 8.500 euro annui. L'ammontare massimo del beneficio spettante per nucleo familiare e le relative disposizioni attuative saranno stabilite con apposito DM.		
<b>Art. 1 Comma 133 Contrasto alla ludopatia</b>	La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro sia destinata annualmente alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Tale importo rientra nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN spettanti alle regioni ed alle province autonome; la norma pertanto ha lo scopo di finalizzare una parte di tali risorse per la cura delle patologie connesse alla ludopatia. <b>Una quota di tali risorse, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento con appositi messaggi di allerta.</b>	<b>01/01/2015</b>	Area Adempimenti Amministrativi
<b>Art. 1 Commi 137-138  Erogazioni liberali alle ONLUS</b>	Le erogazioni liberali alle ONLUS di cui all'art. 15, c. 1.1 e all'art. 100, c. 2, lett. h) del D.P.R. 917/86 diventano, rispettivamente, detraibili ai fini IRPEF e deducibili ai fini IRES per un importo non superiore a euro 30.000 annui. Il precedente limite massimo era di euro 2.065. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014.  Di conseguenza, sono stati modificati i suddetti articoli per quanto riguarda gli importi indicati.	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica  Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Commi 139-140  Cessioni di beni ad amministrazioni delle cooperazione allo sviluppo</b>	Le cessioni extracomunitarie di beni e le relative prestazioni di servizio accessorie effettuate nei confronti di amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo sono operazioni non imponibili iva quando sono destinate alla realizzazione di finalità umanitarie.	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Comma 141</b>	E' inserito un periodo all'art. 11, c. 4-bis, D.L. 149/2013 che prevede che le	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e

<b>Erogazioni liberali ai partiti</b>	erogazioni liberali ai partiti/movimenti politici continuano ad essere detraibili ai fini IRPEF pure quando i relativi versamenti sono eseguiti, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statuarie deliberate dai partiti/movimenti politici beneficiari delle erogazioni.		contrattualistica  Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Comma 149</b>  <b>Requisiti per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi</b>  <b>Credito d'imposta per digitalizzare gli esercizi ricettivi</b>	Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo "digitale", fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e viene riconosciuto esclusivamente per spese relative a: <b>«a)impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download»;</b> b)siti web ottimizzati per il sistema mobile; c)programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti online; d)spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; e)servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f)strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g)servizi relativi alla formazione "digitale" del titolare o del personale dipendente.  Tale modifica è attuata mediante integrazione dell'art. 9, c. 2, lett. a) del D.L. 83/2014.	<b>01/01/2015</b>	Area adempimenti Amministrativi  Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Commi 150-151</b>  <b>Competitività e razionalizzazione dell'</b>	Per interventi in favore del settore dell'autotrasporto è autorizzata una spesa di euro 250 milioni a decorrere dal 2015. Le risorse saranno ripartite con decreto del <i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i> , di concerto con il <i>Ministro dell'economia e</i>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria

<b>autotrasporto</b>	<p>delle finanze.</p> <p>Il 20% massimo delle risorse di cui sopra sono comunque destinate alle imprese che intraprendono iniziative volte a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.</p>		
<b>Art. 1 Comma 154 5 per mille</b>	<p>Dal 2015 la destinazione del 5 per mille viene messa a regime, con modalità analoghe a quanto previsto negli anni precedenti, e con un tetto di spesa di 500 milioni di euro.</p> <p>Sono inoltre ridefinite le modalità di redazione e trasmissione del rendiconto comprovante l'utilizzo da parte del beneficiario delle somme ricevute, nonché le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione.</p> <p>E' stabilito inoltre l'obbligo, in capo a ciascuna amministrazione erogatrice, di pubblicazione dei rendiconti sul proprio sito web.</p>	<b>Dall'esercizio finanziario 2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>No Profit</p>
<b>Art. 1 Commi 160 e 161 Diritto al lavoro dei disabili</b>	<p>A partire dall'anno 2015, viene incrementata la dotazione annuale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni di euro.</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica
<b>Art. 1 Comma 166 Competenze INAIL relative a persone con disabilità da lavoro</b>	<p>L'INAIL è incaricato della predisposizione di piani personalizzati al fine di attuare il reinserimento e/o l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Gli interventi, a carico del bilancio INAIL, potranno concretizzarsi in: attività formative mirate alla riqualificazione professionale; progetti per il superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di adeguamento ed adattamento delle postazioni di lavoro.</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica
<b>Art. 1 Commi 202-203 Made in Italy</b>	<p>Per la realizzazione del piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, vengono stanziati per essere assegnati all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017 e provvedendo contestualmente alla relativa copertura finanziaria. In particolare, deve essere trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto del MISE recante le linee guida</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Internazionalizzazione</p> <p>Area Alimentare</p>



	<p>relative al Piano (entro il 30 giugno 2015) e un rapporto annuale dell'ICE.</p> <p>Per la realizzazione delle azioni relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane, viene istituito il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Una quota delle risorse stanziata per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.</p>		
<p><b>Art. 1 Comma 207</b></p> <p><b>Superamento clausola di salvaguardia di cui all'art.1, comma 430, Legge 27/12/2013 n.147</b></p>	<p>Slitta al 15/01/2016 il termine ultimo per emanare il DPCM finalizzato a disporre le variazioni di aliquote di imposta e le riduzioni relative ad agevolazioni e detrazioni fiscali vigenti, salva l'approvazione entro l'1/01/2016 di specifici Provvedimenti volti ad assicurare maggiori entrate o riduzioni di spese pubbliche.</p> <p>Il termine inizialmente previsto dalla Legge di Stabilità 2014 era il 15/01/2015.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Comma 221</b></p> <p><b>Autorizzazioni per vettori aerei</b></p>	<p>Al fine di assicurare i collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, promuove nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti.</p> <p>Nell'ambito dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Enac può rilasciare, previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo, ai vettori che ne fanno richiesta,</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area adempimenti amministrativi</p>

	autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili.		
<b>Art. 1 Comma 222 Incentivi per veicoli ecologici</b>	Gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici (di cui all' <i>art. 17-undecies, D.L. 83/2012</i> ) sono soppressi. La relativa norma è stata pertanto adeguata cancellando i riferimenti al 2015.	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria  Area Ambiente e Sicurezza
<b>Art. 1 Comma 232 Divieto circolazione veicoli Euro 0</b>	Dal 01/01/2019 su tutto il territorio nazionale sarà vietata la circolazione di veicoli delle categorie M2 ed M3 (veicoli per trasporto persone con più di 8 posti a sedere escluso il conducente e massa massima, rispettivamente, inferiore o superiore a 5t) a benzina o gasolio ed omologati come Euro 0. Con specifici DM saranno individuate le esenzioni da questo divieto per categorie specifiche di veicoli.	<b>01/01/2019</b>	Ambiente e Sicurezza
<b>Art. 1 Comma 233 Credito d'imposta sulle accise del gasolio per autotrasportatori</b>	Dal 01/01/2015 il <i>bonus accise</i> per gli autotrasportatori in conto proprio e in conto terzi non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Comma 234 Riduzione del bonus accise per autotrasportatori</b>	Con apposito DPCM, sono stabilite le quote percentuali di fruizione per ciascuno dei seguenti crediti d'imposta: per gli investimenti in agricoltura, per le imprese nel mezzogiorno, per le imprese editoriali, per le imprese che fanno ricerca scientifica, per le nuove iniziative imprenditoriali, per l'offerta online di opere dell'ingegno, per gli esercenti sale cinematografiche, per l'installazione di impianti a metano o GPL, ecc. Gli stanziamenti di bilancio relativi a tali crediti d'imposta sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. <b>Per l'anno 2014 tale riduzione non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.</b>  La riduzione del credito d'imposta sulle accise del gasolio per autotrasportatori scatterà dal 1/01/2019.  E' di conseguenza modificato il riferimento normativo di cui all' <i>art. 1, c. 579, della Legge di Stabilità 2014</i> che prevedeva la	<b>01/01/2015</b>	Area adempimenti amministrativi  Area Fiscale tributaria e societaria

	riduzione di cui sopra già a decorrere dal 2015.		
<b>Art. 1 Comma 237</b>  <b>Strutture ricettive unità da diporto ormeggiate (marina resort)</b>	<p>La finalità è sostenere il rilancio delle imprese della filiera nautica: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31.12.2015 vengono classificate come "strutture ricettive all'aria aperta", quelle organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio d'acqua appositamente attrezzato.</p> <p>La classificazione tra le strutture ricettive all'aria aperta comporta che alle prestazioni di "marina resort" (cioè i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto) si applica l'Iva al 10% prevista dal n. 120 della Tabella A parte III DPR 633/72.</p> <p>Questo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31/12/2015. Tale diversa classificazione comporterà una perdita di gettito, quindi, si avrà un onere a carico dello Stato valutato in 2 milioni di euro. E' prevista altresì l'implementazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Comma 238</b>  <b>Sblocca cantieri</b>	Vengono destinati 50 milioni di euro per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in esecuzione o di miglioramento infrastrutturale.	<b>01/01/2015</b>	Ambiente e Sicurezza
<b>Art. 1 Comma 242</b>  <b>Riduzione di alcuni crediti d'imposta</b>	<p>È stabilita la riduzione delle quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d'imposta per ottenere, a decorrere dal 2015, i risparmi di spesa programmati. I crediti d'imposta sono quelli di cui all'Elenco 1 allegato alla legge in commento, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza</li> <li>• gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o dimaticamente svantaggiate</li> <li>• credito d'imposta agevolazione nuove</li> </ul>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria

	<p>iniziative imprenditoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese</li> <li>• credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software</li> <li>• credito d'imposta opere ingegno digitali</li> <li>• credito d'imposta investimenti imprese prodotti editoriali</li> </ul> <p>La misura della riduzione sarà fissata con DPCM che dovrà essere adottato entro il 30/01/2015.</p>		
<p><b>Art. 1 Commi 244-245</b></p> <p><b>Rendita catastale immobili ad uso produttivo</b></p>	<p>Per la determinazione ai fini fiscali della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppo catastale D ed E) si applica la metodologia di calcolo contenuta nella circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30/11/2012.</p> <p>La circolare include nel calcolo della rendita anche le installazioni connesse o incorporate ai fabbricati, che siano stabilmente infisse ad essi.</p> <p>Non devono essere prese in considerazione dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<p><b>Art. 1 Comma 247</b></p> <p><b>Settore autotrasporto: definizioni di vettore e committente</b></p>	<p>Vengono <u>ampliate le definizioni di vettore e committente</u> nel settore dell'autotrasporto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene considerato vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;</li> <li>- viene considerato committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito,</li> </ul>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Lavoro e Contrattualistica</p> <p>Area Adempimenti Amministrativi</p>

<p><b>Settore autotrasporto: Sub-vettura</b></p>	<p>movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.</p> <p>Viene disciplinata la c.d. "subvettura", ossia quel rapporto che consiste nello svolgimento di un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore. <u>È necessario che il committente presti consenso</u>, al momento della stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, all'affidamento dell'attività ad un sub-vettore. In caso contrario il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Il contratto si considera invece nullo se il sub-vettore affida ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Eccezione a quanto appena espresso si rinviene, ricorrendo determinate condizioni, per le imprese che effettuano trasporti di collettame, dopo la rottura del carico.</p>		
<p><b>Settore autotrasporto: Responsabilità solidale del vettore</b></p>	<p>Viene introdotto il regime di <u>responsabilità solidale del vettore nei confronti del sub-vettore</u>. Il vettore è infatti solidalmente responsabile, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto, <u>per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi non assolti</u> dal sub-vettore. Rimane invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.</p> <p>Il vettore ha un'<u>unica possibilità per evitare</u> di incorrere nella <u>responsabilità solidale</u> così come descritta: verificare che il sub-vettore sia in regola con l'assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Allo stato attuale tale verifica deve essere effettuata mediante acquisizione di un'<u>attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC)</u>, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che il sub-vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.</p> <p>Il sub-vettore fornisce tale documentazione al vettore al momento della conclusione del contratto.</p> <p>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della</p>		

<p><b>Settore autotrasporto: soppressione della scheda di trasporto</b></p>	<p>Legge di Stabilità il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasporto adatterà una delibera che renderà effettiva la possibilità di compiere la predetta verifica mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato a tal scopo.</p> <p>Viene <u>soppresso</u> l'obbligo per il committente di istituire la "<u>scheda di trasporto</u>", il documento sulla «tracciabilità della merce» in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, da conservare dal vettore a bordo del veicolo.</p>		
<p><b>Art. 1 Comma 248</b></p> <p><b>Settore autotrasporto: eliminazione dell'obbligo di riportare sulle fatture il costo del carburante</b></p>	<p>La disposizione impatta sul sistema dei contratti di trasporto basati sui costi minimi di cui all'art. 83-bis della legge 133/2008. Si ricorda che il citato articolo 83-bis aveva introdotto nuovi meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i trasporti effettuati dal vettore, che avveniva utilizzando il criterio dei costi del carburante sostenuti dal vettore.</p> <p>In particolare il comma 248:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento ai contratti stipulati oralmente, elimina l'obbligo di evidenziare in fattura la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore e l'obbligo di determinare il corrispettivo minimo del trasporto sulla base del costo del carburante, a favore del principio dell'autonomia negoziale e della libera contrattazione dei prezzi;</li> <li>- con riferimento ai contratti stipulati in forma scritta elimina l'obbligo di evidenziare nel contratto o in fattura la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, posto che per la forma scritta già era prevista l'autonomia negoziale delle parti nella determinazione di prezzi e condizioni.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i contratti di trasporto stipulati verbalmente, la disposizione evita anche il riproporsi di problematiche legate all'indicazione in fattura di un corrispettivo (diverso da quello relativo al costo del carburante) in misura inferiore a quella stabilita. Il vettore poteva infatti chiedere il</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Lavoro e Contrattualistica</p> <p>Area Adempimenti Amministrativi</p>

<p><b>Settore autotrasporto: Responsabilità solidale del committente</b></p>	<p>pagamento della differenza al committente entro 5 anni dal giorno del completamento della prestazione.</p> <p>Se il contratto prevede prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni, viene previsto un meccanismo di adeguamento del corrispettivo sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali, qualora la variazione sia superiore al 2% del valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.</p> <p>Viene introdotto il regime di responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore e di eventuali sub-vettori, che si declina secondo due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il contratto di trasporto è stato stipulato in forma scritta, il committente è solidalmente responsabile, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto, per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi non assolti dal vettore e/o da eventuali sub-vettori. Rimane invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;</li> <li>- se il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, il committente è solidalmente responsabile anche per l'inadempimento degli obblighi fiscali e per le violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.</li> </ul> <p>Il committente ha un'unica possibilità per evitare di incorrere nella responsabilità solidale così come descritta: verificare che il vettore sia in regola con l'assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Allo stato attuale tale verifica deve essere effettuata mediante acquisizione di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC), di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che il vettore è in regola ai fini del versamento</p>		
--	---	--	--

	<p>dei contributi assicurativi e previdenziali. Il vettore fornisce tale documentazione al committente al momento della conclusione del contratto.</p> <p>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° Gennaio 2015) il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasporto adotterà una delibera che renderà effettiva la possibilità di compiere la predetta verifica mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato a tal scopo.</p>		
<p><b>Art. 1 Commi da 249 a 251</b></p> <p><b>Settore autotrasporto: procedimento di negoziazione assistita</b></p> <p><b>Settore autotrasporto: pubblicazione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto c/t</b></p> <p><b>Settore autotrasporto: idoneità finanziaria</b></p>	<p>Con il comma 249 viene precluso l'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, se prima le parti non si siano avvalse del <u>procedimento di negoziazione assistita</u> di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162. La negoziazione assistita si considera valida anche se le parti si accordano per affidare la mediazione alle associazioni di categoria a cui aderiscono, in luogo dell'avvocato. Eccezione a quanto appena espresso è rappresentata dal caso in cui il sub-vettore abbia azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (vettore e committente), obbligati in solido. In questo caso, infatti, la negoziazione assistita non è condizione necessaria per accedere al giudizio, a meno che una diversa pattuizione non sia basata su accordi volontari di settore.</p> <p>Il comma 250 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna nel proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.</p> <p>Il comma 251 stabilisce che per le imprese che presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione a decorrere dal 1°Gennaio 2015, viene concessa la facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione. Nel terzo anno di esercizio della professione, però, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente mediante</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Lavoro e Contrattualistica</p> <p>Area Adempimenti Amministrativi</p>



	<p>attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Con le medesime modalità provvedono le imprese che avevano presentato polizze di assicurazione di responsabilità professionale per l'autorizzazione all'esercizio della professione anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, nel momento in cui le polizze scadono.</p>		
<p><b>Art. 1 Commi 277-280 Modifiche al Servizio Universale Postale</b></p>	<p>Al fine di garantire la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale, in relazione alle risorse pubbliche disponibili:</p> <p>a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Mise e Poste italiane Spa, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019;</p> <p>b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Mise e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale;</p> <p>c) la nuova formulazione contrattuale può prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.</p> <p>Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali l'Agcom, in relazione alle risorse pubbliche disponibili, provvede a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una <b>nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali.</b></p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area adempimenti amministrativi</p>
<p><b>Art. 1 Comma 313 Riduzione del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello</b></p>	<p>Le risorse economiche per il finanziamento dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (art. 1, co. 67-68, Legge n. 247/2007) vengono ulteriormente ridotte di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p> <p>In base alle minori risorse finanziarie programmate, verranno riconosciuti sgravi</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p>

	contributivi di minore entità		
<b>Art. 1 Comma 314  Modifiche ISEE</b>	<p>La disposizione amplia la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendo il <u>valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.</u></p> <p>Tale informazione viene quindi acquisita direttamente dall'Agenzia delle entrate, <u>senza richiedere una autocertificazione da parte del cittadino,</u> e utilizzata per il calcolo dell'ISEE.</p> <p>La disposizione si pone pertanto in un'ottica di semplificazione, in quanto il dato non è di facile reperimento per il cittadino.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Previdenza</p>
<b>Art. 1 Commi 438, 439, 440  Gestione macerie sisma Abruzzo</b>	<p>Per terminare lo smaltimento delle macerie derivanti dal sisma avvenuto in Abruzzo, le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto. Le Amministrazioni dovranno verificare che su tali rifiuti siano effettuati gli idonei trattamenti, caratterizzazione e trasporto nei siti autorizzati. I soggetti incaricati della raccolta e trasporto di questi rifiuti dovranno registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie con modalità da definirsi. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati, comporta la revoca della quota di contributo individuata a questa scopo e la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.</p>	<b>01/01/2015</b>	Ambiente e Sicurezza
<b>Art. 1 Comma 448 Sisma 2009</b>	<p><b>SISMA 2009 - L'AQUILA</b></p> <p>Si prevede l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</p> <p>L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 Commi 502 - 504</b>	<p>Si dispone per l'anno 2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni interessati dagli</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale

<p><b>Sisma 2012</b></p> <p><b>Esclusione dal patto di stabilità dei Comuni</b></p> <p><b>Pagamento rate mutui concessi ai Comuni</b></p>	<p>eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di imprese e privati purché finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro.</p> <p>Si dispone la posticipazione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dal sisma di maggio 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi, per il pagamento delle rate scadenti nel 2015</li> <li>- di un ulteriore anno per il pagamento delle rate del 2013 e del 2014</li> </ul>		<p>tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Comma 508</b></p> <p><b>IMI Bolzano: deducibilità</b></p>	<p>La disposizione relativa alla deducibilità dell'IMU è estesa all'IMI (Imposta Municipale Immobiliare), istituita dalla provincia autonoma di Bolzano in base al proprio statuto.</p> <p>Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'IMI relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 20%. L'IMI resta indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Commi 550 e 551</b></p> <p><b>Bonifica siti</b></p>	<p>Vengono recepite le precedenti disposizioni introdotte dal D.L. n.165/2014, che non è stato convertito in legge. Viene modificata la disposizione del cosiddetto decreto "Sblocca Italia" (D.L. 133/2014 convertito con la L. n. 164/2014): è estesa a tutti i siti da bonificare, e non solo a quelli di proprietà di enti territoriali (come precedentemente specificato dalla L. n.164/2014), la possibilità di effettuare interventi ed opere richiesti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro, di manutenzione ordinaria/straordinaria di impianti e infrastrutture o opere lineari (es: opere ed infrastrutture stradali/ferroviarie, reti infrastrutturali, torri, tralici e ripetitori per la telecomunicazione, interventi di urbanizzazione primaria, ecc...) necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi o comunque di pubblico interesse.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Ambiente e Sicurezza</p>
<p><b>Art. 1 Comma 615</b></p> <p><b>Affidamento servizio idrico</b></p>	<p>Viene riscritta, ma non modificata nei contenuti, parte del comma 1 dell'art.149-bis del D.Lgs. 152/06, che prevede la possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio pubblico idrico a</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Ambiente e Sicurezza</p>

	società interamente pubbliche e partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 133/2014 ora non più gestito dagli ATO ma dall'ente di governo dell'ambito)		
<p><b>Art. 1 Commi 621-625 Contrasto all'evasione e altre misure:</b></p> <p><b>Nuova tassazione delle forme pensionistiche complementari</b></p> <p><b>Aumento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR</b></p>	<p>Viene elevata dall'11% al 20% l'aliquota fiscale dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gravante sul risultato maturato in ciascun periodo d'imposta .</p> <p>La nuova aliquota del 20% si applica dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014, conseguentemente colpisce i risultati maturati nel periodo d'imposta 2014.</p> <p>La nuova aliquota del 20%, per il solo esercizio 2014, viene applicata sulla base imponibile ordinaria ridotta del 48%.</p> <p>Viene inoltre elevata dall'11% al 17% l'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. Tale disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1/1/2015.</p>	<p><b>Retroattivo al periodo d'imposta 2014</b></p> <p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Commi 626-628</b></p> <p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b></p>	<p>Vengono riaperti i termini previsti dal DL 282/2002 per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <p>Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/1/2015. Le imposte dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal 30/6/2015.</p> <p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva, viene così fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate;</li> <li>- 4% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate.</li> </ul>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Commi da 629 a 633</b></p> <p><b>Allargamento meccanismo del reverse charge ai fini Iva</b></p>	<p>All'art.17, c.6 DPR 633/72 sono aggiunte le lettere a-ter, d-bis, d-ter, d-quater, d-quinquies.</p> <p>Il meccanismo del reverse charge viene di conseguenza allargato anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici effettuate nei confronti di soggetti passivi;</li> <li>• ai trasferimenti di quote di emissioni di</li> </ul>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>

	<p>gas a effetto serra;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;</li> <li>• alle cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;</li> <li>• alle cessioni di beni effettuate nei confronti dei supermercati, ipermercati e discount alimentari;</li> <li>• alle cessioni dei bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo che sono stati inseriti nell'art. 74, co.7, DPR 633/1972</li> </ul> <p>Viene altresì aggiunto l'art.17ter al DPR 633/72.</p> <p>Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dello Stato;</li> <li>- degli organi dello Stato;</li> <li>- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;</li> <li>- delle Camere di Commercio;</li> <li>- delle università;</li> <li>- delle ASL;</li> <li>- degli enti ospedalieri;</li> <li>- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;</li> <li>- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza;</li> <li>- degli enti di previdenza</li> </ul> <p>l'Iva sarà versata dai committenti/cessionari appena elencati e non dai fornitori. Questa disposizione si applica a tutte le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l'imposta è divenuta esigibile in seguito a tale data (Comunicato stampa del MEF n.7 del 9/01/15).</p> <p>I fornitori dei soggetti prima elencati potranno considerare le operazioni fatte in base al nuovo art.17ter DPR 633/72 per la richiesta di rimborso prevista dall'art.30, c.2, l.a) DPR 633/72. Gli stessi soggetti verranno inseriti nell'elenco dei soggetti ammessi ai rimborsi iva in via prioritaria</p>		
--	--	--	--

<p><b>Potenziale aumento delle accise su benzina e gasolio</b></p>	<p>(art. 38 bis, co.1, DPR 633/1972).</p> <p>Gli enti pubblici che ometteranno o ritarderanno il versamento dell'Iva saranno passibili delle sanzioni previste dall'art.13 D.Lgs 471/1997 e le somme dovute saranno riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'art.1, c.421 L.311/2004.</p> <p>Le modalità e i termini verranno stabiliti da apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'efficacia della disposizione è in ogni caso subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea.</p> <p>Se tale misura di delega non dovesse essere introdotta, con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30/6/2015, verranno aumentate le aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'accisa sulla benzina;</li> <li>- dell'accisa sulla benzina con piombo;</li> <li>- dell'accisa sul gasolio usato come carburante.</li> </ul>		
<p><b>Art. 1 Commi da 634 a 640</b></p> <p><b>Contrasto all'evasione e altre misure</b></p>	<p>Per migliorare le forme di comunicazione tra contribuenti e amministrazione fiscale e per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, viene previsto che saranno messi a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni che lo riguardano a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, acquisite direttamente o pervenute da terzi. Le informazioni potranno anche essere relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume di affari imputabili al contribuente, e ai beni acquisiti o posseduti.</p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità con cui tali informazioni saranno messe a disposizione del contribuente e le modalità di comunicazione tra lo stesso e l'amministrazione per eventuali segnalazioni di correzioni da apportare ai dati presenti.</p> <p>Per la realizzazione delle finalità di cui</p>	<p><b>01/01/2015</b></p> <p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>

<p><b>Modifiche al ravvedimento operoso e ad alcuni istituti deflativi</b></p>	<p>sopra vengono ampliati i termini per poter usufruire del ravvedimento operoso specificando che le nuove disposizioni si applicano solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.</p> <p>Sarà quindi possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini per l’accertamento con la riduzione della sanzione rimodulata in base al momento in cui avviene la regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/9 se avviene entro i 90 giorni successivi al termine della dichiarazione;</li> <li>- 1/8 se avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione in cui è stata commessa la violazione;</li> <li>- 1/7 se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</li> <li>- 1/6 se avviene oltre il termine del secondo anno;</li> <li>- 1/5 se avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale (escluse le violazioni relative all’emissione delle ricevute o scontrini fiscali).</li> </ul> <p>Rimane confermata la riduzione ad 1/10 della sanzione prevista per gli omessi versamenti se sanati entro 30 giorni dalla violazione.</p> <p>Il ricorso al ravvedimento sarà possibile anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il soggetto interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento comprese le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari).</p> <p>Le regolarizzazioni non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.</p> <p>Viene prorogato il tempo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il controllo delle dichiarazioni integrative prevedendo che il termine per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento, relativi agli elementi oggetto della modifica, decorrono dalla presentazione della nuova dichiarazione.</p> <p>Come specificato nella relazione illustrativa, <i>in coerenza con l’intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa</i></p>	<p><b>L’abrogazio-</b></p>	
--	--	----------------------------	--

	<p><i>autonomamente correggere i propri errori ed omissioni</i>, vengono eliminati alcuni istituti deflativi e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio;</li> <li>- l'adesione ai processi verbali di constatazione (PVC);</li> <li>- la riduzione a 1/6 delle sanzioni in sede di accesso all'istituto dell'acquiescenza all'accertamento (confermata invece la riduzione ad 1/3).</li> </ul> <p>Le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi per gli inviti al contraddittorio, i PVC e gli accertamenti notificati fino al 31/12/2015.</p>	<p><b>ne si applica agli atti notificati a decorrere dal 1/1/2016</b></p>	
<p><b>Art. 1 Comma 641</b></p> <p><b>Abolizione obbligo della dichiarazione unificata e della comunicazione dati IVA</b></p>	<p>Nella prosecuzione dell'opera di semplificazione viene disposta l'eliminazione dell'obbligo della dichiarazione unificata prevedendo che l'invio della dichiarazione annuale IVA avvenga entro il mese di febbraio.</p> <p>Tale modifica consente l'eliminazione dell'obbligo di presentazione, entro febbraio, della comunicazione dati IVA prevista per ottemperare al calcolo delle risorse che ogni Paese membro deve versare alla UE.</p>	<p><b>Dalla dichiarazione IVA 2016 per l'anno 2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Commi da 643 a 651</b></p> <p><b>Contrasto all'evasione e altre misure:</b></p> <p><b>Raccolta giochi</b></p>	<p>Per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, a decorrere dal <b>1° gennaio 2015</b> ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dei monopoli, in considerazione del fatto che il contratto di gioco è perfezionato in Italia, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:</p> <p>a) non oltre il <b>31 gennaio 2015</b> i soggetti inoltrano all'Agenzia dei monopoli, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo e di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di € 10.000;</p> <p>b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui sopra;</p> <p>c) le domande dovranno contenere l'esplicito impegno di sottoscrizione, non oltre il <b>28 febbraio 2015</b>, del</p>	<p><b>01/01/2015</b></p> <p><b>31/01/2015</b></p>	<p>Adempimenti amministrativi</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>



	<p>disciplinare di raccolta delle scommesse, recante condizioni e termini per la raccolta delle scommesse;</p> <p>d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute;</p> <p>e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento;</p> <p>g) con la presentazione della domanda di regolarizzazione e il conseguente rilascio del titolo abilitativo (art. 88 del Tulp), al titolare dell'esercizio o del punto di raccolta viene riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;</p> <p>h) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta perde tale diritto in caso di mancato versamento anche di una sola delle rate dovute all'Agenzia; il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verranno adottate le disposizioni attuative necessarie alla regolarizzazione in oggetto, comprensive di modalità di contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.</p> <p>Poiché la situazione attuale dei soggetti privi di concessione consente loro di non essere identificati e individuati, di offrire palinsesti di gioco non verificati, di accettare giocate senza limiti di soglia, di non assolvere l'imposta relativa, le disposizioni prevedono i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•osservanza della normativa "antiriciclaggio" anche nei confronti di chi esercita l'attività di offerta di gioco e scommesse, in mancanza di concessione statale;</li> <li>•divieto di raccolta di gioco o scommesse per eventi non inseriti nel palinsesto verificabile dal sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;</li> <li>•divieto di raccolta scommesse con vincite</li> </ul>	<b>28/02/2015</b>	
--	--	-------------------	--

	<p>superiori a € 10.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•applicabilità anche agli operatori senza concessione delle disposizioni contenute nel "Decreto Balduzzi", es. obblighi di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, sulle probabilità di vincita, ecc.</li> <li>•obbligo, in capo al proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio, o al titolare dell'esercizio, se diverso dal proprietario, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività di raccolta di gioco con vincite in denaro, entro sette giorni dall'entrata in vigore della disposizione e, successivamente, entro sette giorni dall'avvio dell'attività;</li> <li>•divieto di installazione di AWP e VLT</li> <li>•assolvimento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevedendo un imponibile forfettario.</li> </ul> <p>Gli apparecchi AWP irregolari, perché non collegati correttamente alla rete dello Stato, saranno soggetti ad un prelievo erariale presunto calcolato su un'imponibile medio forfettario giornaliero di <b>€ 3.000</b>. Per tutti gli altri apparecchi che consentono il gioco con vincite in denaro ma che per varie ragioni, tra cui la manomissione, non è possibile la contabilizzazione delle somme giocate è disposto un prelievo erariale presunto calcolato con aliquota del 6% sullo stesso imponibile forfettario di <b>€ 3.000</b>. In entrambi i casi l'imponibile forfettario giornaliero deve essere moltiplicato per i giorni di utilizzo che, salvo prova contraria, è assunto pari 365 giorni. Su ogni apparecchio irregolare verrà applicata la sanzione di € 20.000 e la confisca. Nel caso l'apparecchio non possa essere portato via dall'amministrazione, il titolare deve provvedere personalmente alla distruzione entro 10 giorni dalla confisca. In caso di mancata distruzione dovrà essere versata una sanzione di € 200 per ogni giorno di ritardo.</p> <p>Nel disegno di legge erano stati previsti aumenti delle entrate erariali sui giochi tramite la riduzione della percentuale destinata alle vincite in denaro e l'aumento del PREU. Tali modifiche non sono state confermate in sede di conversione.</p>	<b>01/01/2015</b>	
<b>Art.1</b>	La gestione del servizio del gioco del Lotto	<b>01/01/2015</b>	Area

<p><b>Commi 653-654</b> <b>Norme concernenti il Gioco del Lotto</b></p>	<p>automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni:</p> <p>a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;</p> <p>b)selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;</p> <p>c)versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro;</p> <p>d)facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa;</p> <p>e)aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;</p> <p>f)obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità;</p> <p>g)obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite;</p> <p>h)obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore dell'Agenzia dei Monopoli pari all'importo dei compensi, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario.</p>		<p>adempimenti amministrativi</p>
<p><b>Art. 1</b> <b>Commi 655-656</b> <b>Tassazione enti non commerciali</b></p>	<p>Dividendi percepiti da enti non commerciali</p> <p>Viene elevata la quota di imponibilità dei dividendi percepiti da enti non commerciali dal 5% al 77,74%.</p> <p>La nuova soglia di imponibilità dei dividendi opera per i soli dividendi percepiti dall'ente</p>	<p><b>01/01/2014</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>No Profit</p>

	<p>non commerciale nell'ambito della propria attività istituzionale. Resta ferma la quota d'imponibilità del 5% per i dividendi percepiti dall'ente nell'ambito dell'esercizio di una attività d'impresa.</p> <p>La nuova soglia d'imponibilità opera per i dividendi percepiti a decorrere dal 1/1/2014.</p> <p>Il comma 656, per compensare l'effetto retroattivo del comma 655, introduce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta per il solo esercizio 2014.</p> <p>Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014; non concorre alla formazione del reddito e alla formazione della base imponibile IRAP. Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.</p>		
<p><b>Art. 1 Comma 657</b></p> <p><b>Ritenuta su interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale e di riqualificazione energetica degli edifici</b></p>	<p>La disposizione prevede l'aumento dal 4% all' 8% della ritenuta d'acconto applicata in fase di accredito, sui bonifici disposti dai contribuenti per fruire delle detrazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale</li> <li>- interventi di riqualificazione energetica degli edifici</li> <li>- - acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici (qualora si opti per tale modalità di pagamento).</li> </ul>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<p><b>Art. 1 Commi 658-659</b></p> <p><b>Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita a copertura rischio demografico</b></p>	<p>Tassabilità dei proventi assicurativi</p> <p>Viene previsto che l'esenzione da IRPEF dei proventi finanziari corrisposti in caso di morte siano commisurati al premio effettivamente destinato a copertura del rischio.</p> <p>In presenza di polizze miste (morte e altro), l'eventuale rimborso per il caso morte sarà esente solo per la parte corrispondente a quanto versato per il caso morte, la restante parte sarà invece assoggettata ad IRPEF secondo il disposto</p>	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria

	<p>del comma 4, dell'art. 45 del Tuir.</p> <p>La nuova disposizione trova applicazione per i proventi percepiti a decorrere dal 01/01/2015.</p>		
<p><b>Art. 1</b> <b>Comma 661</b> <b>Contrasto</b> <b>all'evasione e altre</b> <b> misure:</b></p> <p><b>Sisma Emilia 2012</b></p>	<p><u>SISMA EMILIA 2012</u> È soppressa la disposizione che prevedeva che gli aiuti concernenti i finanziamenti per il pagamento di tributi e contributi, erano concessi nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 - C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final. Si dispone ora che detti aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sugli aiuti <i>de minimis</i>.</p>	<b>Retroattiva</b>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>Area Ambiente e Sicurezza</p> <p>Area Previdenza</p>
<p><b>Art. 1</b> <b>Commi 662 - 664</b> <b>Sisma 2012 -</b> <b>esenzione IMU</b></p>	<p><u>SISMA EMILIA 2012</u> L'esenzione IMU, già concessa per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, è ora riconosciuta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque <u>non oltre il 30 giugno 2015</u>. La Regione Emilia Romagna provvederà entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione, finalizzato alla verifica della effettiva platea dei beneficiari.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1</b> <b>Comma 665</b> <b>Altri eventi sismici</b></p>	<p><u>SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 - PROVINCE DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA</u> È riconosciuto il diritto al rimborso a coloro che per il triennio 1990-1992 hanno versato imposte per un importo superiore al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza di rimborso. Sono esclusi i soggetti che svolgono attività d'impresa.</p> <p><u>SISMA OTTOBRE E NOVEMBRE 2002 - REGIONE MOLISE</u> È stata inserita una deroga al patto di stabilità in relazione a detti eventi sismici. La norma dispone l'esclusione delle spese per la ricostruzione postterremoto dal complesso delle spese finali (sia in termini di cassa che di competenza) rivelanti ai fini del patto di stabilità. L'esclusione opera per il solo 2015 e nel limite di 5 milioni di euro.</p>	<b>01/01/2015</b>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>

<p><b>Art. 1 Comma 667</b></p> <p><b>Aliquota iva agevolata per gli ebook</b></p>	<p>Le cessioni di libri in formato elettronico (ebook) sono soggette all'aliquota iva agevolata del 4% (Tab A. parte II, num. 18), DPR 633/1972).</p> <p>L'aliquota ridotta si applica a tutti i libri pubblicati e identificati da un codice ISBN indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato per la distribuzione (cartaceo o elettronico).</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area adempimenti amministrativi</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Comma 679</b></p> <p><b>TASI Livello massimo di imposizione anno 2015</b></p>	<p>E' previsto anche per l'anno 2015 il vincolo secondo cui l'aliquota massima della TASI non può eccedere il <u>2,5 per mille</u>.</p> <p>Per l'anno 2015 viene inoltre prevista la possibilità di superare i vincoli stabiliti dalla legge, a condizione di prevedere detrazioni di imposta o altre misure agevolative in favore di abitazioni principali e unità immobiliari ad essa equiparate.</p> <p>I vincoli di legge, superabili <u>nel limite dello 0,8 per mille complessivo</u>, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aliquota massima della TASI (2,5 per mille)</li> <li>- la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore alle aliquote massime consentite dalla legge per l'IMU.</li> </ul>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Commi 680 - 681</b></p> <p><b>Disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC - controlled foreign companies).</b></p>	<p>È stata introdotta nell'art. 167 del Tuir la definizione di "livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia", citato nel comma 4 dell'articolo.</p> <p>Si considera tale un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Si aggiunge inoltre che si considerano comunque privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, anche se previsti in Stati o Territori aventi un livello ordinario di tassazione non inferiore al 50%.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del suo Direttore, fornirà un elenco, anche se non tassativo, dei regimi fiscali speciali.</p>	<p><b>Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Commi 682-689</b></p> <p><b>Procedure di riscossione</b></p>	<p>Viene modificata la procedura di trasmissione, da parte del concessionario all'ente creditore, della richiesta di discarico delle quote iscritte a ruolo divenute inesigibili. Vengono resi più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori su tali</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e</p>

	comunicazioni di inesigibilità, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi.		societaria
<b>Art. 1 Commi 690 Franchigia Irpef transfrontalieri</b>	Dal 2015 viene elevata la franchigia Irpef applicabile ai lavoratori transfrontalieri residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera, ed in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente la soglia dei 7.500 euro (fino al 31 dicembre 2014 pari a 6.700 euro).	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica  Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 comma 691  Contribuenti residenti a Campione d'Italia</b>	Per le persone fisiche residenti a Campione d'Italia, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.	<b>01/01/2015</b>	Area Lavoro e contrattualistica  Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 commi 692-693  IMU terreni montani: differimento del termine di versamento</b>	Il termine per il versamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli "ex-montani", che hanno perso l'esenzione dal tributo secondo le nuove disposizioni introdotte con il decreto 28 novembre 2014, è prorogato al <u>26 gennaio 2015</u> .  Nei comuni nei quali i terreni non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base pari allo <u>0,76%</u> , a meno che il comune non abbia deliberato una specifica aliquota per i terreni.  (La disposizione in commento era già stata inserita nel DL 16/12/2014, n. 18 pubblicato in GU n. 291 del 16/12/2014).	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria
<b>Art. 1 comma 710  Associazioni sportive dilettantistiche: riapertura dei termini per la rateizzazione delle somme dovute alla Amministrazione Finanziaria</b>	Le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro, affiliate a enti riconosciuti dal CONI, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) emessi a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale, avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP, IVA, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.	<b>01/01/2015</b>	Area Fiscale tributaria e societaria  No Profit

<p><b>Art. 1 commi 711-712</b></p> <p><b>Iva su pellet e incremento fondo ISPE</b></p>	<p>Le cessioni di pellet di legno sono soggette ad aliquota iva ordinaria, attualmente del 22%, al posto dell'aliquota agevolata del 10%.</p> <p>I pallet, infatti, sono stati espressamente esclusi tra i beni legnosi e simili soggetti ad aliquota del 10% (ex. Tab.A, Parte III, num. 98), DPR 633/1972).</p> <p>Le maggiori entrate, di circa 96 milioni di euro, che deriveranno dall'aumento dell'aliquota iva saranno destinate ad incrementare il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>
<p><b>Art. 1 Comma 713</b></p> <p><b>Associazioni e società sportive dilettantistiche e altri soggetti in L. 398/91: elevato il limite della tracciabilità dei pagamenti e incassi in contanti</b></p>	<p>Aggiornato il limite fissato dall'art. 25, L. 133/1999 per la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli altri soggetti (le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, filodrammatiche di musica e danza popolare) che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91, da 516,45 euro a 1.000,00 euro.</p> <p>La violazione dell'obbligo di tracciabilità, comporta la decadenza dal regime agevolato di cui alla stessa L.398/91.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e contrattualistica</p> <p>Area Fiscale tributaria e societaria</p> <p>No Profit</p> <p>Area Adempimenti Amministrativi</p>
<p><b>Art. 1 Commi 718-719</b></p> <p><b>Contrasto all'evasione e altre misure:</b></p> <p><b>IVA e Accise</b></p>	<p><u>IVA</u></p> <p>L'aliquota iva agevolata del 10% passerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 12%, dal 1 gennaio 2016;</li> <li>- al 13%, dal 1 gennaio 2017.</li> </ul> <p>L'aliquota iva ordinaria del 22% passerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 24%, dal 1 gennaio 2016;</li> <li>- al 25%, dal 1 gennaio 2017;</li> <li>- al 25,5%, dal 1 gennaio 2018</li> </ul> <p><u>ACCISA</u></p> <p>Tramite futura pubblicazione di provvedimento sul sito dell'agenzia delle Dogane, dal 1 gennaio 2018 saranno modificate le aliquote dell'accisa sui carburanti in modo tale da consentire maggiori entrate di almeno € 700 milioni annui.</p> <p>Le presenti modifiche alle aliquote iva e accisa entreranno in vigore alla data stabilita salvo l'emanazione di ulteriori interventi normativi finalizzati a perseguire gli stessi obiettivi di maggiori entrate o di risparmi di spesa.</p>	<p><b>A scaglioni dal 1 gennaio 2016, salvo future modifiche</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>



<p><b>Art. 1 Comma 722 Contributi disoccupazione</b></p>	<p>A decorrere dall'anno 2015 è previsto il versamento da parte dell'Inps del gettito derivante dall'aliquota (0,30%) del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 25, comma 3, L. n. 846/1978). Il versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, ammonta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 20.000.000 per l'anno 2015;</li> <li>- € 120.000.000 per l'anno 2016.</li> </ul> <p>Nella disposizione è, inoltre, specificato che tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Lavoro e Contrattualistica</p>
<p><b>Art. 1 Comma 726 Rimborsi per operazioni di controllo preventivo</b></p>	<p>Viene fissato un termine massimo per l'esecuzione del rimborso IRPEF risultante dal modello 730 di importo superiore a 4.000 euro, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.</p> <p>Il rimborso deve avvenire entro il 7° mese successivo alla scadenza dei termini previsti per l'invio del modello 730 ovvero dalla data di trasmissione del modello se questa è successiva alla scadenza di detti termini.</p>	<p><b>01/01/2015</b></p>	<p>Area Fiscale tributaria e societaria</p>